

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CSA (2014/2015)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 086/CSA– RIUNIONE DEL 27 MARZO 2015

#### I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Roberto Caponigro, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE CON I SETTORI DENOMINATI “TRIBUNA CENTRALE” E “DISTINTI” PRIVI DI SPETTATORI;**

**INFLITTE SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Frosinone/Virtus Entella, disputato in data 14.3.2015 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva alla Frosinone Calcio S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, “Società”), le sanzioni dell'ammenda di € 30.000,00 e dell'obbligo di disputare due gare con i settori denominati “Tribuna Centrale” e “Distinti” privi di spettatori, per responsabilità oggettiva della Società stessa, ai sensi degli artt. 12.5 e 14 C.G.S., per il comportamento dei propri dirigenti e sostenitori.

In particolare, il Giudice Sportivo ha rilevato che *“alla fine del primo tempo, mentre gli Ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, veniva lanciato, dai sostenitori del Frosinone, un accendino in direzione dell'Arbitro, oltre ad essere intonati cori offensivi relativi alla sua persona”*; inoltre, *“durante tutto l'arco della gara, i sostenitori della società Frosinone, occupanti sia la gradinata posta alle spalle dell'assistente numero uno, sia la gradinata posta alle spalle dell'assistente due, proferivano cori e grida insultanti nei confronti di entrambi”*, i quali, sul finire della gara, venivano fatti oggetto, sempre da parte dei medesimi sostenitori, *“di un fitto e continuo lancio di oggetti, oltre ad essere attinti da numerosi sputi”*. Al fischio finale, inoltre, *“il dirigente accompagnatore della società frusinate si avvicinava con fare minaccioso verso un Assistente apostrofandolo con epiteti insultanti”* ed il Presidente della società giallo-blu, Maurizio Stirpe, *“affrontava in maniera aggressiva l'Arbitro e con tono intimidatorio gli indirizzava espressioni ingiuriose, tale atteggiamento risultava essere particolarmente veemente fatto che solo l'intervento di un dirigente del Frosinone e di due componenti delle Forze dell'Ordine gli impedivano di entrare in contatto con il Direttore di gara”*. Lo stesso Presidente impediva al proprio capitano, stratonandolo e minacciandolo, di andare a salutare l'Arbitro. Infine, *“in virtù del clima di tensione che si era creato anche all'esterno dello stadio, gli Ufficiali di gara sono stati costretti ad abbandonare l'impianto, dopo circa un'ora di attesa, solo grazie alla presenza delle Forze dell'Ordine che li hanno scortati a sirene spiegate fino all'autostrada”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale contesta la ricostruzione degli eventi in questione contenuta nei referti degli Ufficiali di Gara - poi ripresa dal Giudice Sportivo nella sua decisione - assumendo come tale descrizione risulti essere

clamorosamente smentita, in più parti, dai rapporti di servizio dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ed, in particolare, della relazione della DIGOS. A tal proposito, la Società sostiene che (i) il Direttore di gara non sarebbe stato colpito da oggetti e/o da persone, gli assistenti sarebbero stati attinti esclusivamente da sputi e le bottigliette piene d'acqua sarebbero state lanciate all'indirizzo dei giocatori della Virtus Entella, senza tuttavia colpirli, secondo quanto si evince dal rapporto del collaboratore della Procura Federale, Sig. Antonio Mazzeo; (ii) non ci sarebbero stati cori ingiuriosi o macabri rivolti agli Ufficiali di Gara, ma soltanto contestazioni isolate da parte dei sostenitori, percepite dai soli assistenti posizionati a due metri dagli spalti, attesa l'assenza della pista atletica a bordo campo; (iii) tra il dott. Stirpe e l'Arbitro avrebbe avuto luogo un semplice "battibecco", che non avrebbe reso necessario alcun intervento da parte delle Forze dell'Ordine, nonostante il Direttore di gara avesse avuto, a detta della Società stessa, un comportamento tutt'altro che esemplare; (iv) non avrebbe avuto luogo alcun assedio agli Ufficiali di gara al termine della partita, in quanto i tifosi rimasti all'uscita dello stadio sarebbero stati, in un primo momento, 100-150 e, successivamente, un quarantina e non 800 come riportato dall'Arbitro nel proprio referto; (v) l'Arbitro e gli Assistenti sarebbero stati accompagnati fuori dallo stadio senza criticità particolari, con la sirena dell'auto accesa per sole esigenze di visibilità e non per ordine pubblico. La Società aggiunge, altresì, che la sanzione sarebbe sproporzionata ed incongrua e che la stessa dovrebbe essere ridotta in ragione non solo dell'effettivo svolgimento dei fatti e delle decisioni assunte da questa Corte per fattispecie analoghe a quella oggetto del presente procedimento, ma anche per la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 13, comma 1, C.G.S. applicabili in caso di violazione dell'art. 12 C.G.S. Al riguardo, la Società, infatti, chiede che venga riconosciuta la sussistenza delle predette circostanze, in quanto la Società avrebbe impiegato un numero di risorse umane maggiore rispetto a quello previsto dalla legge e per l'ingente investimento economico effettuato dalla Società medesima per il mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno dell'impianto sportivo.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello, tenutasi in data 27.3.2015, sono presenti l'Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, il Direttore Generale ed il Segretario della Società.

Ciò detto, la Corte, in primo luogo, rileva come il referto dell'Arbitro e le relazioni degli altri Ufficiali di gara costituiscono prova fidefaciente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento dei dirigenti e dei sostenitori della Società deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione. A ciò si aggiunga, altresì, che non sussistono i requisiti per poter accertare la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 13 C.G.S., in quanto le fattispecie addotte dalla Società a sostegno della propria richiesta non sono sufficienti a far sì che tali norme possano trovare applicazione.

Ciò detto, però, la circostanza per cui nessun oggetto ha effettivamente colpito gli Ufficiali di Gara, così come la mancanza di alcuno scontro con i tifosi, il non verificarsi di danni concreti e l'assenza di recidiva del comportamento dei dirigenti della Società e dei suoi tifosi rendono la sanzione inflitta nei confronti della Società stessa incongrua per eccessiva gravosità.

Per questi motivi la C.S.A., in parzialmente accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, infligge la sanzione dell'obbligo di disputa di 1 gara con i settori denominati "Tribuna Centrale" e "Distinti" privi di spettatori e ammenda di € 15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MAURIZIO STIRPE FINO AL 30.6.2015 SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Frosinone/Virtus Entella, disputato in data 14.3.2015 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al Sig. Maurizio Stirpe, Presidente della Frosinone Calcio S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il

30.6.2015, per avere, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, affrontato in maniera aggressiva l'Arbitro ed indirizzato a quest'ultimo, con tono intimidatorio, espressioni ingiuriose.

Inoltre, l'atteggiamento del Sig. Stirpe *“risultava essere particolarmente veemente tanto che solo l'intervento di un dirigente del Frosinone e di due componenti delle Forze dell'Ordine gli impedivano di entrare in contatto con il Direttore di Gara”*, impedendo, tra l'altro, al capitano del Frosinone, *“strattonandolo e minacciandolo, di andare a salutare l'Arbitro”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale contesta la ricostruzione dell'evento in questione contenuta nel referto dell'Arbitro, assumendo come, in tale occasione, tra il Direttore di Gara ed il Sig. Stirpe ci sarebbe stato esclusivamente un semplice “battibecco” e che in nessun caso il Presidente della Società avrebbe cercato il contatto fisico con lo stesso, smentendo, altresì, l'intervento delle Forze dell'Ordine. La Società sostiene, altresì, che quanto dalla stessa argomentato troverebbe conferma nella relazione della DIGOS di Frosinone, che in merito al predetto evento, ridimensiona notevolmente gli accadimenti. Infine, la Società contesta la presunta incongruità della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello, tenutasi in data 27.3.2015, sono presenti l'Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, il Direttore Generale ed il Segretario della Società.

Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come il referto dell'Arbitro costituisce prova fidefaciente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento del Sig. Stirpe deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione. Ciò detto, è di tutta evidenza che il comportamento del Sig. Stirpe non può che essere valutato come violento, aggressivo, ingiurioso, minaccioso e intimidatorio, così come accertato dal Giudice Sportivo e, pertanto, la sanzione irrogata deve considerarsi del tutto congrua.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO A FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MARCO GIANNITTI FINO AL 31.3.2015 SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015, ha inflitto la sanzione dell'inibizione al sig. Marco Giannitti fino al 31.3.2015.

Tale decisione è stata assunta perchè, al termine dell'incontro Frosinone/Virtus Entella del 14.3.2015, il Giannitti, dirigente accompagnatore della società Frosinone, si avvicinava con fare minaccioso verso un Assistente apostrofandolo con epiteti insultanti.

Avverso tale provvedimento la Società Frosinone Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 18.3.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 26.3.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

**4. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SODDIMO DANILO SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Frosinone/Virtus Entella, disputato in data 14.3.2015 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al Sig. Danilo Soddimo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, per "*comportamento non regolamentare in campo (Ottava sanzione)*" e per avere "*al 21° del primo tempo, colpito al volto un avversario con una violenta gomitata*".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Frosinone Calcio S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale sostiene che il comportamento del Sig. Soddimo non possa essere inquadrato nella fattispecie della condotta violenta e, conseguentemente, sanzionato in quanto tale, dal momento che il predetto calciatore avrebbe colpito il suo avversario – il quale, tra l'altro, non avrebbe riportato lesioni - nell'ambito di un'azione di gioco.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello, tenutasi in data 27.3.2015, sono presenti l'Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, il Direttore Generale ed il Segretario della Società.

La Corte, esaminati gli atti rileva come la condotta posta in essere dal Sig. Soddimo, pur essendo pericolosa, ha avuto luogo nell'ambito di un'azione di gioco, senza che l'avversario riportasse alcuna conseguenza.

Per tali motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, infligge la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 2.000,00 al calc. Soddimo Danilo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CRIVELLO ROBERTO SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Frosinone/Virtus Entella, disputato in data 14.3.2015 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Roberto Crivello, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per "*comportamento scorretto nei confronti di un avversario (terza sanzione)*" e per aver "*al 48° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose*".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Frosinone Calcio S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale contesta la presunta incongruità della sanzione irrogata, assumendo che la frase pronunciata dal Sig. Crivello non possa essere definita ingiuriosa, in quanto semplice espressione di critica.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello, tenutasi in data 27.3.2015, sono presenti l'Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, il Direttore Generale ed il Segretario della Società.

Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come l'espressione pronunciata dal calciatore in questione non possa che considerarsi ingiuriosa o, comunque, irrispettosa, con la conseguenza che la sanzione comminata al Sig. Crivello – la quale costituisce il minimo edittale previsto dall'art. 19, comma 4, lett. "a", in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara – deve essere ritenuta del tutto congrua.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Roberto Caponigro, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **6. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRATO/PONTEDERA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015, a seguito della gara Prato/Città di Pontedera disputata il 14.3.2015, ha inflitto alla A.C. Prato S.p.A. l'ammenda di € 5.000,00 “perché due propri isolati sostenitori indirizzavano verso un assistente arbitrale reiterate frasi oltraggiose ed offensive, nonché numerosi sputi alcuni dei quali lo raggiungevano alla mano ed alla schiena; analogamente indirizzavano numerosi sputi verso un calciatore della squadra avversaria che eseguiva una rimessa laterale; i medesimi durante la gara intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica”.

L'A.C. Prato S.p.A. ha proposto reclamo avverso detta sanzione per violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione della sanzione ex art. 16 C.G.S. anche in relazione alla mancata corretta valutazione delle attenuanti ex art. 13, comma 2, C.G.S..

In primo luogo, ha sostenuto che non sarebbe corretto qualificare come “sostenitori” i due soggetti colpevoli delle condotte riportate negli atti ufficiali, si è dissociata dai loro comportamenti, condannandone il contenuto, ed ha porto le proprie scuse per l'accaduto.

In particolare, ha fatto presente che due persone presenti allo stadio avrebbero agito per recare danno alla Società della quale avrebbero dovuto essere sostenitori, per cui tali elementi dovrebbe essere considerati nella determinazione finale dell'ammenda essendone la responsabilità oggettiva attenuata.

Inoltre, non sarebbero state applicate correttamente le attenuanti in quanto dal rapporto dell'arbitro e del commissario di campo emergerebbe, da un lato, la presenza di adeguata forza pubblica, dall'altro, che le misure d'ordine prese dalla Società sono state sufficienti.

Nel richiamare precedenti dell'adita Corte e nel rappresentare di non volere che i propri sostenitori ed essa stessa siano identificati ed associati a due persone isolate che niente hanno a che vedere con il tifo ed il sostegno alla A.C. Prato Spa, ha concluso per la riduzione dell'ammenda.

Nel referto degli ufficiali di gara, l'assistente dell'arbitro n. 2, signor Fabrizio Lombardo, ha segnalato “che per 3 volte nel primo tempo e per tutta la durata del secondo tempo, dal primo all'ultimo minuto, mi venivano rivolte da due personaggi appartenenti alla tifoseria locale, le seguenti frasi: ‘devi fare la fine del tuo collega di Ferrara, lui è morto dopo due ore tu devi morire dopo 40 minuti, bastardo, figlio di troia, il tuo collega non è più buono nemmeno per fare i banchi per andare a pesca, stasera voglio sapere che sei morto, non so nemmeno di dove tu sia ma non devi arrivare nemmeno a Viareggio, devi tornare a casa stasera e trovare tutti i tuoi cari morti’. Gli insulti venivano poi terminati, con quindi il solo intento di multare la società, dalle frasi: ‘segna mi raccomando, scrivila questa, questa sono 3000 euro, questa sono altri 10.000,00 euro, dovete pagare voi, la Lega e quel bavoso di Macalli’. Segnalo inoltre che durante il secondo tempo venivo raggiunto da 3 sputi, uno dei quali mi colpiva la mano e la schiena e che anche un calciatore della squadra ospite del Pontedera, durante una rimessa laterale, veniva fatto oggetto di diversi sputi”. Dal rapporto del Commissario di campo, emerge inoltre che nel primo tempo, subito dopo la segnatura della prima rete del Pontedera, dalla tribuna dei supporter del Prato si è alzato il coro “Lega italiana figli di puttana” ripetuto per due volte.

Ne consegue che la sanzione dell'ammenda è stata inflitta per: 1) le continue frasi oltraggiose rivolte ad un assistente arbitrale; 2) i 3 sputi indirizzati allo stesso assistente arbitrale; 3) i diversi sputi indirizzati ad un calciatore della squadra ospite; 4) il coro offensivo verso la Lega.

La Corte ritiene di respingere il reclamo in quanto la sanzione appare congrua rispetto ai descritti e plurimi accadimenti.

In particolare, le frasi oltraggiose rivolte all'assistente arbitrale per un arco temporale molto lungo (3 volte nel primo tempo e per tutta la durata del secondo tempo) sono state connotate da accentuata gravità in quanto hanno fatto esplicito riferimento ad un tragico episodio luttuoso, costituito dal recente decesso di un arbitro di lega Pro al ritorno da una gara.

La considerevole gravità di tali frasi, unitamente alle altre condotte offensive, fanno ritenere che, sebbene gli episodi maggiormente riprovevoli siano stati posti in essere da due soli soggetti, la sanzione inflitta sia proporzionata ai fatti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Prato S.p.A. di Prato.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **7. RICORSO CALC. RODRIGUEZ BAROTTI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PARMA/ATALANTA DELL'8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 174 del 10.3.2015)**

Con ricorso ritualmente proposto il Calciatore Rodriguez Barotti Cristian Gabriel ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A (Com. Uff. n. 174 del 10.3.2015) gli ha inflitto, seguito gara Parma/Atalanta dell'8.3.2015, le seguenti sanzioni: una giornata di squalifica "*doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario*" + tre giornate di squalifica "*per avere, all'atto della consequenziale espulsione, afferrato con veemenza il braccio sinistro del Direttore di gara, proferendo espressioni ingiuriose*".

Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito la sussistenza di: 1) una versione parzialmente differente rispetto alla refertazione del Direttore di gara; 2) un minor disvalore della locuzione da lui pronunciata comunque priva di significato univocamente offensivo.

A supporto delle sue richieste ha richiamato precedenti relativi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale.

Ha, quindi, concluso chiedendo: A) in via istruttoria, chiarimenti al Direttore di gara circa l'episodio sanzionato; B) in via principale, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara; C) in subordine, limitando la stessa a tre giornate effettive di gara; ovvero riducendo la squalifica a tre giornate effettive di gara e convertendo la quarta in un'ammenda, proporzionata alla gravità del fatto.

Alla seduta del 27.3.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello – Sezioni Unite – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, all'uopo, questa Corte che, quanto alle tre giornate di squalifica di gara irrogate in relazione al comportamento tenuto nei confronti dell'Arbitro, i rilievi e le puntualizzazioni del calciatore ricorrente non colgono nel segno atteso che il gesto esaustivamente refertato (*con veemenza*) integra gli estremi della violenza, ulteriormente aggravato dalle reiterate espressioni ingiuriose proferite nel contesto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Rodriguez Barotti Cristian.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 12 maggio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio